

**OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI
DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2019/904 SULLA RIDUZIONE
DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI
PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE
(ATTO n.291)**

**SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONI RIUNITE**

10^ (Industria, commercio, turismo)

13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

FEDERDISTRIBUZIONE

Premessa

Federdistribuzione riunisce e rappresenta le imprese della Distribuzione Moderna operanti nei settori alimentare e non alimentare, che svolgono la propria attività attraverso le più diverse formule distributive (ipermercati, supermercati, libero servizio, discount, cash&carry, grandi magazzini, superfici specializzate, e-commerce ecc.), con strutture commerciali dislocate su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la scrivente associazione riporta le seguenti osservazioni.

La Commissione Europea fin dal 2015 ha lavorato al piano d'azione sull'economia circolare che adotta un approccio basato sul ciclo di vita specifico dei materiali, per affrontare il problema dei rifiuti di plastica, a sostegno di una visione di un'industria della plastica intelligente, innovativa e sostenibile. La Direttiva "SUP" rappresenta un tassello importante nel più ampio sforzo volto a rendere l'Europa un'economia più sostenibile e circolare, con il pieno coinvolgimento di imprese e consumatori, che saranno pienamente sensibilizzati nella produzione e nell'utilizzo di alternative sostenibili.

La direttiva segue un approccio analogo a quello della direttiva del 2015 sulle borse di plastica ultraleggere e leggerissime (shopper), che ha di fatto modificato rapidamente il comportamento dei consumatori. Secondo un'analisi della Commissione Europea, le nuove misure comporteranno benefici sia ambientali che economici, come ad esempio evitare l'emissione di 3,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente; scongiurare danni ambientali per un costo equivalente a 22 miliardi di euro entro il 2030; generare risparmi per i consumatori dell'ordine di 6,5 miliardi di euro.

Le norme relative agli articoli di plastica monouso e agli attrezzi da pesca prevedono misure specifiche da applicare a prodotti diversi e collocano tutto il mercato interno europeo in prima linea nella lotta globale contro i rifiuti marini:

- la messa al bando dei prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative sul mercato bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, ma anche tazze, contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso e tutti i prodotti in plastica oxodegradabile;
- misure volte a ridurre il consumo di contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica e marcatura ed etichettatura specifiche di alcuni prodotti;
- regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei rifiuti, applicati a prodotti come i filtri dei prodotti del tabacco e gli attrezzi da pesca;
- un obiettivo di raccolta separata delle bottiglie di plastica del 90 % entro il 2029 (77 % entro il 2025);
- introduzione di prescrizioni di progettazione per garantire che i tappi rimangano fissati alle bottiglie;
- obiettivo di integrare il 25 % di plastica riciclata nelle bottiglie in PET a partire dal 2025 e il 30 % in tutte le bottiglie di plastica a partire dal 2030.

La grande distribuzione ha un ruolo fondamentale nella gestione del passaggio evolutivo che stiamo vivendo, soprattutto per il rapporto diretto che il settore ha con i 60 milioni di consumatori italiani: le catene della distribuzione stanno lavorando strategicamente sul negozio del futuro e Federdistribuzione sta supportando questo passaggio in chiave di sistema, cercando di declinare operativamente tutti i diversi aspetti sui quali dovrà essere concentrata l'attenzione nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

In questa direzione si pone anche l'impegno assunto da Federdistribuzione e le sue imprese associate già nel 2019, con la decisione di sostituire gli assortimenti di stoviglie in plastica monouso con prodotti in altro materiale ecocompatibile (principalmente plastiche biocompostabili e biodegradabili) con largo anticipo rispetto ai tempi dettati dalla normativa europea.

Per quanto poi riguarda la marca del distributore, l'89% delle aziende ha avviato programmi di riduzione degli imballi su tali prodotti o riduzione del loro impatto ambientale. Ne è un esempio la sostituzione dei tradizionali packaging con altri imballaggi più sostenibili e innovativi, esclusivamente monomateriali alternativi alla plastica tradizionale. Molteplici sono le pratiche attuate in questo ambito, come l'eliminazione del PVC e EPS dagli imballi dei prodotti, piuttosto che l'utilizzo per gli stessi di carta certificata FSC.

Peraltro, Federdistribuzione ha sottoscritto, proprio in questi giorni, un protocollo di intesa con Assobioblastiche, con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'economia circolare, privilegiando l'utilizzo di materiali riciclabili e compostabili come le bioplastiche, agendo sia sui processi aziendali sia sui comportamenti dei consumatori e contribuendo così alla crescita della raccolta differenziata. La volontà è quella di coinvolgere pienamente il cittadino-consumatore, rendendolo parte integrante nella transizione verso modelli di sostenibilità.

È importante che il legislatore italiano **confermi nel provvedimento finale di recepimento della Direttiva "SUP" che le plastiche biodegradabili e compostabili rappresentano un'alternativa alla plastica tradizionale**: occorre, quindi, informare ed educare correttamente sulle proprietà di biodegradabilità, compostabilità e rinnovabilità delle bioplastiche, nonché sulla loro riconoscibilità, sicurezza e rispetto di standard internazionali, indirizzando al contempo nella corretta gestione del fine vita delle materie e dei prodotti compostabili.

In contemporanea, la grande distribuzione sta sviluppando un percorso di recupero e riciclo del PET, secondo la logica del "bottle to bottle", dalla raccolta sul punto vendita, al riciclo negli impianti, fino al riutilizzo del PET per nuova produzione industriale, in maniera totalmente tracciabile. Questo processo, infatti, favorisce il recupero e il riciclo dell'esistente, innescando processi virtuosi e al contempo sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico. Anche in questo caso il protocollo di intesa tra Federdistribuzione e il Coripet è un esempio concreto di come i principi della circolarità siano perfettamente declinabili anche per le imprese della Distribuzione Moderna, le cui strategie aziendali in ottica sostenibile sono ormai un impegno costante.

Venendo al merito del provvedimento segnaliamo quanto segue.

Art. 5 Restrizioni all'immissione sul mercato

Uno degli aspetti più critici della normativa europea è proprio la definizione di "plastica" che, ai sensi della direttiva, comprende i materiali costituiti da un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono funzionare come componenti strutturali principali dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente.

In tale contesto la Commissione Europea ha ritenuto, con le Linee guida interpretative, non solo far rientrare, nell'ambito applicativo, i prodotti monouso fatti di plastica in tutto o in parte, ma anche i manufatti in plastica biodegradabile e compostabile a base organica (biobased): la motivazione alla base di questa scelta sembra essere giustificata, secondo Bruxelles, dal fatto che attualmente non esistono norme tecniche ampiamente condivise per certificare che un determinato prodotto di plastica sia adeguatamente biodegradabile e compostabile, nell'ambiente marino, in un breve lasso di tempo e senza causare danni all'ambiente.

Le linee guida, però, sono intervenute sul tema delle "plastiche biodegradabili" con un anno di ritardo e, nel contesto italiano, in una fase di recepimento della direttiva UE già avviata.

Nella bozza di decreto legislativo, oggi in esame, si prevede esplicitamente l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

- a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
- b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio assistenziali;
- c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
- d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
- e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
- f) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative monouso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita.

Pur sostenendo e condividendo la scelta del Governo di confermare, nei casi previsti dall'articolato, l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, risulta necessario non trascurare il nesso tra manufatti compostabili (a contatto con gli alimenti) e il loro circuito naturale di raccolta e riciclo, che è quello del rifiuto umido urbano.

Si propone, quindi, l'inserimento di una nuova formulazione all'art. 5, comma 3:

"g) di utilizzo dei manufatti compostabili, secondo la certificazione EN 13432, qualora dopo il loro uso, sia possibile conferirli e riciclarli nell'umido urbano domestico ai sensi dell'art. 182 ter del Testo Unico Ambientale".

Art. 7 - Requisiti di marcatura

L'art. 7, conformemente alla direttiva, prevede che i prodotti di cui all'allegato parte D (assorbenti, tamponi, bicchieri ecc.) riportino sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Segnaliamo che la lettura della disposizione in combinato disposto con l'art. 5 comma 3 costituisce un vero e proprio "corto circuito" normativo, con particolare riferimento alle modalità di gestione del rifiuto, nonché le forme di smaltimento.

Lo schema di decreto legislativo, dando il via libera ai prodotti monouso di cui all'allegato parte B in materiale biodegradabile e compostabile, non vieta, conformemente alla direttiva, la commercializzazione di bicchieri in plastica monouso (ad eccezione di quelli prodotti in polistirene espanso), ma obbliga che gli stessi riportino sul bordo inferiore il logo di cui all'art. 7.

Se applicato alla lettera, tale obbligo andrebbe a ricadere anche sui bicchieri in materiale plastico biodegradabile e compostabile, sicchè questi ultimi verrebbero commercializzati con l'indicazione prodotto in plastica, con la conseguenza non solo di confondere i consumatori, ma altresì di fornire errate informazioni sul corretto fine vita di tali manufatti, oltre che provocare dei pregiudizi alla filiera

Pertanto si chiede di modificare l'allegato D numero 4) come segue: *"... ad eccezione dei prodotti in plastica realizzati in materiale biodegradabile e compostabile secondo i criteri di cui all'art.5 comma 3".*